

Sul welfare integrativo la Corte dei conti prova a forzare la maglia Rgs

Personale

Molte sezioni regionali promuovono l'esclusione dai tetti al salario accessorio

Arturo Bianco

Comuni, province, città metropolitane, regioni e altri enti locali possono finanziare il welfare integrativo con risorse tratte dal fondo per la contrattazione decentrata, mentre vi sono opinioni diametralmente opposte sul tema se queste somme debbano essere comprese o meno nel tetto del salario accessorio. La questione non è di poco conto: dalla risposta dipende il futuro stesso di questo istituto nella stragrande maggioranza delle Pa locali e regionali. Solo in pochissime amministrazioni vi erano risorse già destinate al suo finanziamento, per cui l'unica fonte di alimentazione è costituita dallo spostamento di somme dai fondi, stante l'obbligo di restare all'interno del tetto. Ma è evidente che se queste risorse sono assoggettate alla soglia del salario accessorio del 2016, è assai improbabile che lo spostamento sia messo in pratica.

La possibilità di destinare risorse del fondo per la contrattazione decentrata al finanziamento del welfare integrativo è prevista dagli ultimi contratti nazionali della dirigenza e del personale. L'intesa per il rinnovo del contratto dei dirigenti 2019/2021 prevede che questo spostamento possa essere effettuato nel tetto del 2,5% del fondo e indica, anche se in modo esemplificativo, le possibili misure di welfare integrativo. Non si deve inoltre dimenticare che la direttiva del comitato di settore per il rinnovo del contratto 2022/2024 imprime una decisa accelerazione alla utilizzazione di questo istituto.

Ci sono invece contrasti sulla possibilità che gli aumenti del fondo destinati dai contratti decentrati

al finanziamento del welfare siano inclusi nel tetto. Da una parte, per l'esclusione dal tetto del salario accessorio del 2016 si sono pronunciate le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 14/2024, della Lombardia n. 39/2024 e n. 91/2024 e della Liguria n. 61/2023. Dall'altra parte, per l'inclusione nel tetto del salario accessorio, si sono pronunciate la Ragioneria Generale dello Stato con il parere 228053/2023 e la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria con la deliberazione n. 27/2024.

Per l'esclusione dal tetto vale la considerazione, per i giudici contabili consolidata, che il limite fissato dal legislatore riguarda solo il salario accessorio e non comprende altre risorse che hanno una finalità assistenziale e/o previdenziale, anche se si tratta comunque di forme di incentivazione del personale. Per l'inclusione nel tetto del salario accessorio pesa invece considerazione che comunque queste risorse sono tratte dal fondo per la contrattazione decentrata e che il tetto del salario accessorio del 2016 viene posto sulla sua costituzione e non sulla sua ripartizione. È inoltre presente la preoccupazione che, attraverso questa deroga, possano determinarsi rilevanti aumenti della spesa del personale.

Si deve infine ricordare che, sempre in materia di welfare integrativo per i dipendenti pubblici, occorre chiarire l'applicabilità o meno dell'articolo 1, commi 16 e 17 della legge 213/2023, cd di bilancio 2024.

Questa disposizione stabilisce che nel 2024 siano esclusi dalla formazione del reddito imponibile e dalla contribuzione previdenziali i fringe benefit erogati dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze di acqua, luce e gas, per l'affitto della casa o per gli interessi sui mutui per la prima casa. L'esenzione viene riconosciuta fino a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico e fino a mille per la parte restante del personale.